



COMUNE DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2009 -

- [Articolo 1](#) - Definizioni del servizio di noleggio con conducente
- [Articolo 2](#) - Disciplina del servizio
- [Articolo 3](#) - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
- [Articolo 4](#) - Titoli preferenziali
- [Articolo 5](#) - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni ed altre cause di impedimento al rilascio delle stesse
- [Articolo 6](#) - Contenuti del bando
- [Articolo 7](#) - Rilascio dell' autorizzazione
- [Articolo 8](#) - Sostituzione alla guida
- [Articolo 9](#) - Durata dell' autorizzazione
- [Articolo 10](#) - Trasferibilità dell' autorizzazione
- [Articolo 11](#) - Inizio del servizio
- [Articolo 12](#) - Sospensione dell' autorizzazione
- [Articolo 13](#) - Revoca dell' autorizzazione
- [Articolo 14](#) - Decadenza dell' autorizzazione
- [Articolo 15](#) - Sospensione del procedimento di trasferimento dell' autorizzazione
- [Articolo 16](#) - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
- [Articolo 17](#) - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione
- [Articolo 18](#) - Sostituzione dell' autoveicolo
- [Articolo 19](#) - Tariffe
- [Articolo 20](#) - Responsabilità nell' esercizio
- [Articolo 21](#) - Svolgimento del servizio
- [Articolo 22](#) - Trasporto di soggetti portatori di handicap
- [Articolo 23](#) - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
- [Articolo 24](#) - Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- [Articolo 25](#) - Comportamento degli utenti
- [Articolo 26](#) - Vigilanza e contravvenzioni
- [Articolo 27](#) - Commissione consultiva
- [Articolo 28](#) - Disposizioni finali

Articolo 1 - Definizioni del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli articoli 82, 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune è disciplinato per le parti in vigore:
 - dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.;
 - dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
 - dal D.M. 20 aprile 1993;
 - dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dal regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dalla L.R. 4 gennaio 2000, n. 1;
 - dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del ;

Articolo 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di autorizzazione Comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell' [articolo 16](#).
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di un'autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso la Provincia, sentita la competente commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dall' art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell' art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- 6.** Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire l' autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell' autorizzazione conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 7.** In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5 l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- 8.** Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà dichiarare:
- luogo e data di nascita;
 - indirizzo di residenza o domicilio;
 - cittadinanza (italiana, di stato appartenente alla CE, di stato non appartenente alla CE che riconosca ai cittadini italiani il diritto di reciprocità);
 - codice fiscale;
 - denominazione e/o ragione sociale della ditta;
 - indirizzo della sede della ditta;
 - partita I.V.A. della ditta;
 - numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - di non essere titolare di licenza di taxi;
 - l' impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - l' impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio, specificandone il tipo e le caratteristiche;
 - di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Villadossola e specificarne l' ubicazione;
 - altre informazioni che l' Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere.
- 9.** La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- documentazione dei titoli preferenziali previsti dall' [articolo 4](#) del presente regolamento;
 - copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l' iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- 10.** In caso di società le generalità complete dei soggetti (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, cittadinanza, codice fiscale) devono essere trasmesse:
- per tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - per i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
 - per gli amministratori, per ogni altro tipo di società.
- 11.** Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
- statuto e atto costitutivo;
 - certificato di iscrizione all' albo Prefettizio ed alla camera di commercio;
 - B.U.S.C. (bollettino ufficiale delle società cooperative);
 - elenco dei soci;
 - C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci preposti alla guida dei veicoli;

12. Il Comune provvederà d' ufficio all' accertamento dei requisiti morali (casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia, ecc.) così come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 4 - Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l' assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - essere in possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - l' essere stato dipendente di un' impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
 - l' aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
 - essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Villadossola da almeno due anni ed aver svolto per l' intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli il Comune può tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Articolo 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni ed altre cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell' autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L' iscrizione a ruolo è altresì necessaria per condurre un veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente in qualità di sostituto del titolare dell' autorizzazione per un tempo e/o un viaggio determinato, in qualità di collaboratore familiare, in qualità di dipendente dell' impresa titolare di autorizzazione oppure di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare l' autorizzazione di cui all' [articolo 7](#) il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti nonché il rispetto di ogni altro requisito richiesto dalla normativa al momento in vigore. Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l' ordine pubblico, l' industria e il commercio;
 - hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26/02/1958 n. 75;
 - risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all' art. 116 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 226 comma 4 lettera a) e lettera b) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l' iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - Il mancato rispetto di quanto prescritto dalle norme al momento in vigore;
 - non avere la disponibilità di una rimessa sita nel comune di Villadossola, disponibilità da dimostrarsi con idonea documentazione;
 - l' aver esercitato in modo continuativo e sistematico l' attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
 - l' essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di autorizzazione / licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l' assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - elenco dei titoli preferenziali oggetto di valutazione ed indicazione dei criteri di valutazione degli stessi;
 - indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 7 – Rilascio dell' autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile del Servizio competente nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa di settore al momento in vigore e dal presente regolamento. L' autorizzazione è riferita al solo veicolo che sarà adibito al servizio, la cui proprietà o disponibilità in leasing dovrà essere dimostrata nei termini fissati dall' Amministrazione Comunale.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l' esercizio del servizio taxi e dell' autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l' esercizio di noleggio con conducente.
3. L' autorità comunale competente nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso è ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi.

5. Entro sessanta giorni dalla data del rilascio dell' autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio per l' attività di trasporto persone.
6. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale richiedere certificazione medica rilasciata da un' azienda A.S.L. attestante che l' assegnatario e gli altri soggetti preposti alla guida non siano affetti da patologia incompatibile con l'esercizio dell' attività.
7. L' assegnatario dell' autorizzazione trasmette all' Ufficio Comunale competente l' elenco dei dipendenti e dei collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi comprensivo di dati anagrafici, documentazione di abilitazione professionale, posizione assicurativa e previdenziale di ognuno. L' elenco è allegato in copia autenticata all' autorizzazione.
8. Dei provvedimenti adottati dovrà essere informata la Provincia.

Articolo 8 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all' art. 6 della L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall' art. 230-bis del codice civile.

Articolo 9 - Durata dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione comunale di esercizio ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli articoli [12](#), [13](#), [14](#) del presente Regolamento.

Articolo 10 - Trasferibilità dell' autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all' [articolo 7](#) è trasferita su richiesta del titolare, previo assenso dell' amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l' autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare l' autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti; inoltre può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, ad altra persona in possesso di tutti i requisiti prescritti designata dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell' arco del biennio, l' autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Qualora subentri nella titolarità dell' autorizzazione un erede che non sia in possesso dei prescritti requisiti professionali, questi può richiedere che l' autorizzazione venga sospesa a decorrere dalla data di decesso del titolare per un periodo di dodici mesi prorogabile, per giustificati motivi, per ulteriori dodici mesi; entro questo periodo l' erede dovrà acquisire il possesso dei requisiti richiesti. Fermo restando quanto disposto dal precedente

capoverso, qualora l'erede non intenda sospendere l'attività dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti professionali. Scaduto il periodo di cui sopra senza che l'erede abbia acquisito il possesso dei requisiti professionali l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Articolo 11 – Inizio del servizio

1. L'assegnatario dell'autorizzazione di cui all'[articolo 7](#) ha l'obbligo di iniziare il servizio con un automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni entro centoventi giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato per un massimo di altri centoventi giorni qualora l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Articolo 12 - Sospensione dell'autorizzazione

1. Le violazioni del presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, da suo dipendente, da suo collaboratore familiare, ecc. che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa sono punite con la sanzione da € 103,29 a € 516,00. Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima violazione, dopo la terza sanzione di cui sopra si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a novanta giorni.
Se nell'arco di cinque anni dalla prima infrazione che ha portato alla sospensione dell'autorizzazione il titolare della stessa, il suo dipendente o il suo collaboratore familiare, ecc. dovesse ancora incorrere in una sanzione prevista dal presente articolo si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria.
2. La sospensione non può comunque essere comminata per un periodo inferiore a quello di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio competente sentita la commissione consultiva di cui al successivo [articolo 27](#). Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio provinciale della M.T.C.C. per gli adempimenti di loro competenza.

Articolo 13 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione Consultiva di cui all'[articolo 27](#), nei seguenti casi:
 - quando venga a mancare uno dei requisiti per svolgere il servizio prescritti dalla normativa al momento in vigore;
 - quando l'attività venga esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, il personale da lui dipendente, i suoi coadiuvanti o collaboratori familiari;
 - quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - quando l'autoveicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi

- di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada);
- quando l' attività non sia mantenuta in condizione rispondente agli obblighi fissati per l' esercizio della stessa;
 - quando il titolare dell' autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o comunque l' evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall' [articolo 5](#) relativamente al possesso dei requisiti morali;
 - quando sia accertata la negligenza abituale nell' esercizio del servizio o si sia verificata recidiva nella violazione del presente regolamento secondo quanto previsto dall' [articolo 12](#);
 - quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l' esercizio del servizio.
2. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti in modo da consentire le eventuali controdeduzioni dell' interessato.
3. Del provvedimento di revoca dovranno essere informati la Provincia e l' Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali adempimenti di competenza.

Articolo 14 - Decadenza dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione comunale di cui all' [articolo 7](#) del presente regolamento decade automaticamente, con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell' evento, nei seguenti casi:
- per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall' [articolo 11](#) del presente regolamento;
 - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all' autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - per fallimento del soggetto titolare dell' autorizzazione;
 - per perdita della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - per morte del titolare dell' autorizzazione qualora tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall' [articolo 10](#) del presente regolamento.
2. Del provvedimento di decadenza dovranno essere informati la Provincia ed l' Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli eventuali adempimenti di competenza.

Articolo 15 - Sospensione del procedimento di trasferimento dell' autorizzazione

1. In tutti i casi in cui sia in corso un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell' autorizzazione l' iter relativo al trasferimento dell' autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento disciplinare.

Articolo 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Nello stabilire tale numero ed eventuali sue variazioni si dovrà tener conto delle specifiche determinazioni a riguardo da parte del competente organo provinciale.

Articolo 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Ai sensi dell' art. 12 della legge 15/1/1992 n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere dotate:
 - all' interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore di un contrassegno con la scritta " noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune;
 - di una targa posteriore con la dicitura " NCC" inamovibile e recante il numero dell' autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.
3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere conformi alla normativa al momento in vigore riguardante le emissioni inquinanti.
4. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell' Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile, il titolare dell' autorizzazione prima dell' inizio del servizio deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/00, che il veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente ha le caratteristiche previste dal presente articolo. L' ufficio competente può, in qualsiasi momento ed anche avvalendosi della Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare la veridicità di quanto dichiarato. In tal caso il titolare di autorizzazione ha l' obbligo di presentarsi al controllo nel luogo e nell' orario indicato.
5. Qualora l' autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e decoro ed il titolare dell' autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione dello stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso si provvederà alla revoca dell' autorizzazione a norma dell' [articolo 13](#).

Articolo 18 - Sostituzione dell' autoveicolo

1. Il titolare dell' autorizzazione di cui all' [articolo 7](#) può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente alla sostituzione dell' autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell' attività, purché in migliore stato d' uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all' [articolo 27](#).
2. In tale ipotesi, sull' autorizzazione deve essere apposta l' annotazione relativa alla modifica intervenuta e detta modifica dovrà essere comunicata alla Provincia.

Articolo 19 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l' utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe chilometriche minime e massime devono essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall' art. 13 della Legge 21/92 ed i tariffari devono essere vidimati dal competente ufficio comunale.

3. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe vidimate il Responsabile del Servizio comunale competente provvede a diffidare il titolare dell' autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto l' autorizzazione può essere revocata ai sensi dell' articolo 13.
4. I titolari del servizio hanno l' obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall' organo comunale.

Articolo 20 - Responsabilità nell' esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio dell' autorizzazione e all' esercizio del servizio è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 21 - Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all' utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito dell' utenza.
2. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Nel servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico se nel Comune è esercito il servizio di taxi.
5. E' sempre consentito l' uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.
6. Il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone.

Articolo 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Come previsto dalla norme attualmente in vigore il servizio di noleggio con conducente deve essere fruibile da tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l' obbligo di prestare l' assistenza necessaria all' incarrozzamento delle persone disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
2. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di noleggio con conducente possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap.

3. I mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati per il trasporto di persone portatrici di handicap devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo “accessibilità” previsto dall’ art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l’ obbligo di:
 - conservare nell’ autoveicolo tutti i documenti inerenti l’ esercizio dell’ attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza indicati dall’ [articolo 26](#) del presente regolamento;
 - compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’ interesse dell’ ordine e della sicurezza dei cittadini.
 - rispettare gli obblighi previsti dalle norme in vigore.
3. Le violazioni agli obblighi previsti dal comma 2. riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare il provvedimento di sospensione dell’ autorizzazione previsto dall’ [articolo 12](#) se commesse dal titolare dell’ autorizzazione stessa oppure l’ adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro se commesse da personale dipendente dal titolare dell’ autorizzazione.

Articolo 24 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - far salire sull’ autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - portare animali propri sull'autoveicolo;
 - deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’ atto della definizione del servizio;
 - chiedere, a qualsiasi titolo, ulteriori compensi particolari ai passeggeri dell’ autoveicolo;
 - fermare l’ autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri, casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Articolo 25 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - fumare in vettura;
 - gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - pretendere il trasporto di merci o altro materiale diversi dal bagaglio al seguito;
 - pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 26 - Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull’ esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all’ uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

2. Il provvedimento di revoca dell' autorizzazione è adottato dal Responsabile del Servizio che ha rilasciato l' autorizzazione stessa, nel rispetto delle procedure contenute nel presente regolamento.

Articolo 27 - Commissione consultiva

1. Nel Comune è istituita la Commissione Consultiva per la disciplina dei servizi di trasporto non di linea (servizio di noleggio con conducente) e per l' applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione consultiva è nominata dal Sindaco ed è così composta:
 - Il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
 - un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Qualora le associazioni di cui al comma precedente comunicano l' indisponibilità di rappresentanti da nominare la Commissione si riterrà regolarmente composta con la nomina dei soli rappresentanti segnalati.
4. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla nuova stesura o sulla variazione delle norme del presente regolamento, sulla variazione del numero di automezzi da adibire al servizio e su ogni altra problematica che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame.
5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ma nelle occasioni in cui si delibera relativamente alla pianta organica delle autorizzazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
6. Il membro della Commissione che senza giustificato motivo non intervenga a due sedute consecutive decade dall' incarico. La Commissione può proseguire nei lavori in attesa della nomina del sostituto.
7. La Commissione consultiva delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La commissione consultiva dura in carica per tutto il periodo corrispondente al mandato del Sindaco. I suoi componenti possono essere rieletti e sostituiti in ogni momento per dimissioni, per iniziativa dell' Amministrazione Comunale o dell' associazione che li ha designati.

Articolo 28 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di legge al momento in vigore oltre ai regolamenti comunali che possono avere applicazione in materia, purché non in contrasto con le norme del presente regolamento.